

OSS 333798

FAX ➔ Aw. PARRINI \_\_\_\_\_  
 ➔ Aw. NOTI \_\_\_\_\_  
 9/2/06 2N



SENTENZA

N.

2419

10708

Cron.

Rep.

Fasc.

5054

16338/1

1032

TRIBUNALE DI FIRENZE  
TERZA SEZIONE CIVILE  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale

così composto :

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Luciana Breggia        | presidente        |
| Angelo Antonio Pezzuti | giudice           |
| Luca Minniti           | giudice estensore |
- ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, posta in deliberazione all'udienza del 17.1.2006 e vertente

TRA

████████████████████

elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore n.9 presso lo studio dell'avvocato P. Parrini che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione.

E

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Firenze, via L. Il Magnifico n. 78 presso lo studio dell'avvocato F. Carbonetti, R. Della Vecchia e Claudia Nuti che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato .

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: nullità , annullamento, inefficacia del contratto inefficacia della penale, restituzione, risarcimento del danno per finanziamento For You.

#### CONCLUSIONI

I difensori delle parti così concludevano:

per l'ATTORE: " in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto relativo al " Piano Finanziario denominato 4 You stipulato tra il [REDACTED] e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 29 maggio 2001 ; 2) in subordine accertare e dichiarare l'annullamento ex art.1439 c.c. e/o ex art.1428 c.c. ovvero per conflitto d'interessi ; in ulteriore subordine accertare e dichiarare l'inefficacia ex artt.1469 e ss c.c. e conseguentemente – condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a restituire integralmente tutto quanto pagato, anche a titolo di spese, dal dott. Enrico De Santi in esecuzione del contratto , nella somma che si

determinerà in corso di causa , oltre alla rivalutazione monetaria ex art.1224 comma secondo c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo, oltre interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate ; ordinare altresì alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di comunicare alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia gli adottandi provvedimenti; in estremo subordine accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola penale di cui all'art.8 sez. 2^ del predetto contratto ai sensi degli artt.1469-bis , terzo comma , n.6 e 1469 quater , in ogni caso condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall'attore , anche non patrimoniali, per la stipulazione e l'esecuzione del contratto; condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa alla refusione delle spese di lite. In via istruttoria si insiste , ove ritenuto necessario nel corso del giudizio e senza inversione dell'onere della prova , nella richiesta di ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di ( omissis vedi istanza di fissazione di udienza ) “.

per la CONVENUTA: “ respingere le richieste attoree tutte in quanto infondate e pretestuose. In via istruttoria ammettere le prove documentali offerte dalla Banca e respingere le richieste istruttorie di controparte perché irrilevanti ed inammissibili . Con condanna dell'attore alle spese del giudizio “.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2004 [REDACTED] conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

esponendo di aver stipulato con la banca, senza esser da essa stato informato del contenuto effettivo del contratto, un contratto di di mutuo per € 34.684,83 al tasso annuo del 6,69% avente durata di 15 anni da rimborsare in 176 rate . Di essersi inoltre impegnato, con il medesimo contratto, ad acquistare titoli della Banca 121 del valore nominale di € 44.000,00, a sottoscrivere Fondi comuni di investimento pari ad € 11.200,47 di Azionario Europa ed € 2.500,00 do Portafolio High Tech. Con vincolo di pegno su un conto deposito titoli e commissioni di gestione. Infine riferisce di aver pattuito modalità di recesso con il pagamento di una penale gravosa e determinata secondo una formula matematica incomprensibile. Ciò premesso il signor ██████████ metteva in luce che il contratto da lui stipulato attraverso la sintesi del mutuo ricevuto, del piano di accumulo in unica rata e dell'investimento in obbligazioni senza cedole ( zero coupon ) oltre che ad un risultato incomprensibile a priori portava ad un rischio superiore al suo profilo finanziario. Contestava poi che il prodotto avesse natura previdenziale come invece pubblicizzato secondo un messaggio censurato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Rilevava la violazione degli obblighi di trasparenza, corretta informazione e diligenza professionale specifici previsti dal TUF nell'art.21 c.1 lett. B) e 28 del regolamento Consob n.11522/98, nell'art. 21 del TUF c.1 lett. C e 27 e 32 del regolamento Consob n.11522/98, ( per violazione del conflitto di interessi rappresentato

dalla vendita di obbligazioni proprie o di società del gruppo con sovrapprezzo ) la violazione dell'art. 29 comma primo del Regolamento Consob 11522 per inadeguatezza dell'operazione in quanto: 1) sulla componente di investimento obbligazionario al netto della tassazione ( 12,5% ) e del tasso di finanziamento per ottenere la somma investita il sottoscrittore subirebbe una perdita del 2,002% ; 2) sulla componente di investimento azionario ( fondi comuni ) la scelta dell'investimento in unica soluzione e non con rate genererebbe maggiori rischi in caso di andamento deludente del mercato e minori guadagni in caso di andamento positivo; la violazione dell'art.26 del Regolamento Consob che impone all'intermediario di contenere i costi a carico del risparmiatore; la violazione del regolamento della Banca d'Italia 1 luglio 1998 che impone di mantenere distinti e separati i contratti abbinati alla sottoscrizione di quote di fondo ( art.8.1.1. ) come nel caso in esame sarebbe stato il pegno della somma ricevuta in prestito ed investita; la violazione dell'art. 24 comma primo del TUF e dell'art. 47 del regolamento Consob 11522 per applicazione di penale implicita in caso di estinzione anticipata e pari alla differenza tra il tasso di finanziamento ed il tasso di attualizzazione delle rate non scadute e da restituire; la gravosa necessità di vendere alla banca, in conflitto di interessi, perché non quotata, l'obbligazione zero coupon; Il tutto in violazione dell'art.47 del regolamento Consob 11522 perché contenuto in clausole non specificamente approvate.

Per tali ragioni chiedeva la dichiarazione di nullità del contratto, in subordine l'annullamento per dolo od errore essenziale riconoscibile, in ulteriore ipotesi la declaratoria di inefficacia integrale del contratto ai sensi degli art. 1469 bis e segg c.c., o con riferimento alla penale per estinzione anticipata ai sensi dell'art.1469 bis comma 3 n.6 , c.c. .

La banca convenuta si costituiva affermando di aver agito tenendo conto delle informazioni raccolte sul profilo del risparmiatore, la cui esperienza professionale di dentista ne faceva un investitore abituato alle " trattative d'affari ed ai rapporti professionali" rendendolo un investitore che " a stretto rigore neppure dovrebbe godere di tutte quelle salvaguardie di solito preposte in favore del comune risparmiatore ". In particolare la banca affermava di aver consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; di aver evidenziato nel testo contrattuale la natura di finanziamento del contratto, di aver confezionato un prodotto complesso e destinato ad investimenti prudenti di lungo periodo di cui aveva fornito tutte le informazioni al cliente che aveva sottoscritto una conforme dichiarazione, in ciò attuando l'art. 21 del TUF ( avente carattere programmatico e non direttamente precettivo ), la cui effettività sarebbe stata fornita dai regolamenti Consob. La banca inoltre non negava di aver agito in conflitto di interessi ma di aver evidenziato la circostanza. Affermava infine la banca di aver agito secondo la

regola della best execution , di ritenere non applicabile l'art. 29 del Regolamento Conso n.11522/98 in quanto l'investitore aveva dichiarato di aver un'alta propensione al rischio, in ogni caso adeguata all'attore. Negava perciò la sussistenza per la dichiarazione di nullità e per l'annullamento del contratto, lo squilibrio contrattuale e la scarsa trasparenza delle clausole. Per questo chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da [REDACTED].

La causa, istruita con produzione documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.1.2006 in ordine alle conclusioni trascritte in epigrafe.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e merita pieno accoglimento

Il contratto in esame è un contratto strutturato con indebitamento ( mediante finanziamento erogato dalla stessa banca ) destinato al solo acquisto di titoli ( obbligazioni senza cedole emesse da banca appartenente allo stesso gruppo e quote di fondi comuni ), secondo uno schema di operazione economica tipica dell'operatore professionale ma trasposta , si potrebbe dire occultamente imposta, al singolo risparmiatore.

Non è contestato il fatto che il tasso di interesse applicato sul mutuo ( di scopo ) fosse assai superiore al rendimento dei titoli obbligazionari ( al netto della tassazione ) nei quali veniva investita la maggior parte della somma ottenuta in prestito dalla

banca , sicché solo a seguito del buon andamento del mercato azionario ( e degli effetti di esso sul valore delle quote del fondo comune ) l'investitore ( allo scopo finanziato dalla banca ) avrebbe potuto evitare la perdita suddetta ed eventualmente ottenere un guadagno finale. L'investimento che si presenta all'apparenza come un ordinario piano di accumulo ( con capitale garantito ) nasconde dunque una operazione finanziaria ( sì a lungo periodo  $\approx$  15 anni e con oneroso vincolo per il risparmiatore condizionato da un elevato costo di estinzione anticipata del rapporto ), ma anche con elevato profilo di rischio tenuto conto delle poste passive del mutuo ( interessi ) e della tassazione dell'investimento finanziario. Ad avviso del collegio al risparmiatore investitore, cliente della banca , nella specie odontoiatra che in precedenza aveva contratto una Polizza Cresco da cui era rimasto deluso, desueto ad operazioni di investimento finanziario; ( l'acquisto di bond Argentina dedotto dalla banca non ha avuto seguito istruttorio ) è stato offerto un prodotto finanziario composto inscindibilmente da un finanziamento per l'acquisto di un obbligazione e di quote di un fondo comune , con vincolo di pegno; prodotto la cui natura ed il costo - rischio economico non era percepibile dalla descrizione dei singoli componenti del piano , neppure adottando la diligenza esigibile da un professionista medio, nella specie medico come il dott. ██████████



E' dunque necessario ricordare le regole che devono orientare la decisione del caso in esame.

Le banche e gli altri intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d'investimento hanno per legge ( art.21 Dlgs 24.2.1998 n.52 e Delibera Consob 1.7.1998 n.11522 ) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato, ed hanno soprattutto l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto di interessi.

Si tratta all'evidenza di una vera e propria rete di protezione che, come in altri settori, mira a tendenzialmente superare quella asimmetria informativa che caratterizza le società complesse, nei più diversi campi di relazioni umane, ( sanità, informazione, mercato finanziario, mondo del diritto, sicurezza ecc..ecc.. ).

Dalla banca che opera come intermediario finanziario si esige , come da altri professionisti ( avvocati, notai, medici, ingegneri ecc.. ), che essa fornisca quel comportamento protettivo del cliente non professionale in grado di evitare che egli subisca un pregiudizio ignaro dei rischi che corre.

In particolare gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei

servizi di investimento e devono chiedere al cliente notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e patrimoniale; la sua capacità di investimento; i suoi obiettivi d'investimento; la sua propensione al rischio. Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi d'investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve peraltro risultare dai successivi contratti ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore. C) gli intermediari devono consegnare il contratto sottoscritto dall'investitore in occasione delle operazioni di investimento; d) devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob; (e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; (f) non devono effettuare operazioni in conflitto di interesse; (g) devono informare prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni da lui disposte abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a garanzia per l'esecuzione dell'operazione; (h) devono informare prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% e analogo informativa deve essere effettuata in occasione di ogni ulteriore perdita del 10%; devono, infine, mettere sollecitamente a

disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in forma elettronica in loro possesso che lo riguardano; devono inviare le note informative delle operazioni di investimento di volta in volta effettuate dalla banca o dall'intermediario finanziario.

In particolare nel caso in esame ad avviso del collegio la banca ha agito, con grave negligenza, in violazione dei principi del Dlgs n.58/98 ed in particolare di quello rinvenibile nell'*art. 29 Delibera CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522* ove si stabilisce: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'*art. 28* e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Ad avviso del giudice l'art. 29 del regolamento CONSOB impone all'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell'operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente. Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta; in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività situazione del mercato), ( in questo senso la Comunicazione CONSOB DI/30396 del 21.4.2000).

Né la banca è stata in grado di offrire la prova di aver adempiuto l'obbligo che su di essa gravava perché in merito vige il riparto dell'onere della prova dettato dall'art.23 TUF ( né più né meno di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di adempimento del contratto da Cass. S.U. 13533/2002 ed in precedenza anche in materia di responsabilità professionale medica ).

La banca afferma che " siamo in presenza di un soggetto che presenta un profilo di rischio alto ed una conoscenza dei mercati

finanziari accurata " e ciò afferma che si possa desumere dalle informazioni che il cliente ha dichiarato di aver fornito.

Le informazioni a dire il vero nel processo non sono state dimostrate ( peraltro non si sa quali siano neppure secondo la mera prospettazione di parte convenuta) , perché non sono state raccolte per iscritto né nel modulo previsto ( cfr all. 3 che vede privo di contenuto l'apposito spazio riservato in prima pagina alle informazioni sul profilo dell'investitore ), né in altro documento equivalente. Il cliente ha solo dichiarato per iscritto di esser stato informato ma non anche di quali informazioni sia stato reso edotto e non è stato perciò messo in grado di valutare la convenienza del prodotto a confronto con strumenti finanziari simili. In particolare se si tiene conto del fatto che un professionista dentista è certamente in grado di finanziare con continuità un piano di accumulo della entità pari alle rate che si è impegnato a pagare alla parte convenuta in restituzione del finanziamento, al dott. ██████████ non è stata fornita la possibilità di scegliere, consapevole dei costi effettivi che l'operazione nel suo complesso comportava. Compreso il protrarsi del vincolo per 15 anni rafforzato dal costo, imponderabile al profano di matematica finanziaria, della anticipata estinzione del rapporto. In sostanza il regciamento economico del rapporto derivante dalla combinazione del finanziamento con l'investimento era di fatto impercettibile nella sua effettiva sostanza all'odierna parte attrice.

Così come la differenza tra un piano di accumulo progressivo con pagamenti rateizzati ed investimenti calibrati ed un acquisto finanziato dalla banca, di prodotto di emittente appartenente al medesimo gruppo.

Già in altra sentenza del Tribunale di Firenze , in accoglimento della domanda del risparmiatore, ha scritto: "il contratto è composto da un testo di otto pagine scritto in caratteri molto minuti. I paragrafi e le clausole non presentano un titolo o una rubrica, ma semplicemente una successione di lettere o di numeri. 23. Esso, inoltre, già dal primo esame presenta degli elementi fortemente contraddittori. Nella prima pagina del contratto risulta in bianco e non spuntata la parte relativa alla dichiarazione del cliente di avere ricevuto le informazioni necessarie per la conoscenza del piano di investimento e di aver fornito alla banca le notizie utili per consentire alla stessa di valutare l'adeguatezza per cliente dell'operazione è rimasta in bianco. La mancata spuntatura delle proposizioni induce a ritenere che il cliente non sia stato informato di nulla. Tuttavia nel prosieguo del testo il signor ( omissis ), in caratteri più minuti, dichiara di aver ricevuto *"adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi"* (vedi art. 4 della parte normativa del contratto). 24. Il vero e proprio testo contrattuale è diviso in due parti. Esso, dopo una pagina introduttiva, inizia con una lunga premessa di oltre due pagine e

mezzo che, senza alcuna evidenziazione grafica, descrive la natura del contratto e spiega la sua disciplina in un succedersi di paragrafi denominati solo A), B), C) e D). Benché tale parte del documento costituisca solo una premessa il primo articolato del contratto chiarisce che fa "*parte integrante e sostanziale*" dell'accordo. 25. La seconda parte del testo contrattuale è quella normativa. Essa, benché – almeno in teoria – sia di maggiore importanza è, al contrario, scritta in un carattere ancora più minuto e quasi illeggibile se non avvicinandosi molto al documento. Tale testo di circa quattro pagine è diviso in più sezioni evidenziate sempre in caratteri estremamente minuti con numerazione degli articoli che ricomincia da capo in ogni sezione, rendendo più complesso anche l'individuazione delle clausole oggetto dei richiami e in particolare della sottoscrizione separata. 26. Alcune clausole, come la clausola n° 8, non sono nemmeno comprensibili. Per calcolare quanto il cliente è tenuto a pagare in caso di recesso dal contratto occorre fare dei calcoli estremamente complessi basati su una serie di variabili. La determinazione di tale somma in tale maniera non trova alcuna giustificazione. L'istituto bancario avrebbe potuto senza alcuna difficoltà ancorare il recesso dal contratto al pagamento di una somma già determinata o comunque facilmente determinabile. I caratteri estremamente minuti non consentono assolutamente di comprendere l'equivalenza tra i simboli adottati e la descrizione

contenuta in calce alla pagina. 27. Tutte le violazioni agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge assumono ulteriore rilievo e maggiore importanza in riferimento alla situazione concreta di conflitto di interessi in cui si è trovata ad agire la banca convenuta. L'art. 21 del del decreto legislativo n° 58 del 1998 impone agli istituti di credito non solo di *"ridurre al minimo il conflitto di interessi"*, ma anche di assicurare comunque ai clienti *"trasparenza"* nella situazioni di conflitto di interessi".

Tutti argomenti che anche questo collegio condivide integralmente.

Il signor De Santi non ha dichiarato quali informazioni siano a lui state fornite ( se cioè quelle di cui il giudice avrebbe potuto accertare l'adeguatezza o altre diverse, complete o meno ) ma solo di aver ricevuto le informazioni che egli ha ritenuto necessarie a valutare l'operazione. Ma la persona ignara del contenuto dell'operazione non è in grado di valutare la completezza delle informazioni e quindi la sua generica declaratoria di soddisfazione è del tutto priva di consapevolezza ed appare assolutamente inidonea allo scopo previsto dalla legge.

A questo punto è necessario affrontare il problema delle conseguenze giuridiche della violazione delle norme menzionate e descritte in precedenza. Si rammenta in primo luogo che le parti attrici hanno chiesto al tribunale di dichiarare la nullità o di



annullare il contratto ovvero la condanna della banca al risarcimento del danno.

Il contratto denominato "Piano finanziario 4 You " è nullo, ma non come conseguenza diretta della violazione di norme imperative, ma, come da recente ed ormai uniforme giurisprudenza del Tribunale di Firenze, in via indiretta, per effetto della risoluzione del contratto-quadro.

Ad avviso del giudicante il carattere imperativo delle citate disposizioni del T.u.f. e del reg. Consob (a sua volta desunto dalla natura pubblicistica degli interessi protetti, ai sensi dell'art. 47 Cost.) non è di certo sufficiente ad integrare l'ipotesi della nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c..

Ciò perché : 1) le citate disposizioni sono impositive di obblighi di comportamento (cioè di informazione attiva e passiva) cui la banca è tenuta in forza di un vincolo negoziale già sorto al primo contatto con il cliente, nel caso in esame legato da decenni alla banca convenuta e, nella specie disciplinato dal contratto *relativo alla prestazione di servizi d'investimento*, richiamato dalle clausole del piano finanziario 4 You; 2) il TUF disciplina analiticamente i casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare (per mancanza di forma scritta e per rinvio agli usi) come nullità relative ed attribuire, perciò, implicitamente la natura di nullità relative a quella avente causa nella mancanza di informazione rappresenterebbe una operazione esegetica ardita

in relazione ad una normativa che alla nullità ha dedicato espressa attenzione.

Per tali ragioni ad avviso del collegio la patologia che vizia la conclusione del contratto denominato "piano finanziario 4 you" costituisce estrinsecazione inequivoca del comportamento illecito della banca in quanto inadempiente degli obblighi del *contratto relativo alla prestazione di servizi d'investimento*, dunque nella scorretta esecuzione del contratto che lo lega al cliente che ad essa si è rivolto per reinvestire il provento di un precedente investimento scaduto; è il contratto che lega la banca al cliente prima ancora della conclusione del singolo negozio giuridico d'investimento finanziario, è il contratto che dottrina e giurisprudenza chiamano "quadro", necessariamente a forma scritta, ( ai sensi dell'art. 23 T.U.F., ed a contenuto vincolato dalle norme di cui all'art. 30 del Regolamento Consob ).

Nel caso in esame il contratto quadro non è stato prodotto ma è dato per pacifico dalle parti che non ne hanno contestato la conclusione ed è richiamato dal contratto a valle, quello che disciplina il piano finanziario 4 You).

La causa del lamentato vizio del consenso e della dedotta nullità è ravvisata nella violazione delle sopra richiamate disposizioni che riguardano obblighi informativi posti in capo alla banca almeno in parte in un momento cronologicamente successivo,

non solo al contratto generale di investimento di cui s'è detto, ma anche all'ordine od alle istruzioni date dal cliente, ai sensi dell'art. 30, lett. c, del reg. Consob. Lo si desume da numerose disposizioni del medesimo regolamento: l'art. 32, co. 5, prevede che gli intermediari, al momento della (cioè dopo la) ricezione dell'ordine dell'investitore, gli comunicano il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; l'art. 27 pone a carico della banca obblighi informativi che spesso possono concretizzarsi soltanto rispetto a singole operazioni concrete costituenti oggetto degli ordini già rivolti alla banca dall'investitore, e così gli art. 28, co. 2, e 29, co. 3, il quale ultimo impone alla banca di segnalare la inopportunità di effettuare le operazioni (precedentemente) ordinate dal cliente quando non adeguate, ecc. Pertanto, l'esame del tribunale deve concentrarsi sul singolo ordine di acquisto, pur potendo la condotta inadempiente contrastare anche con gli obblighi imposti dal contratto quadro. Del resto, la natura negoziale del contratto a valle è desumibile dal TUF, il cui Allegato-Sezione A, nell'individuare i servizi di investimento ed accessori - i quali anche, si noti, costituiscono oggetto del contratto di cui parla l'art. 23 del TUF -, si riferisce, tra gli altri, anche alle (successive e singole) negoziazioni di strumenti finanziari per conto proprio o di terzi (n. 2-3) nonché all'attività di ricezione ed esecuzione degli

ordini del cliente (n. 1-2), e, nell'Allegato-Sezione C, ai servizi accessori di custodia ed amministrazione dei medesimi strumenti finanziari (n. 1). E' significativo, in tal senso, che per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende proprio la "conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti" (v. art. 4 n. 5 della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari); in questo senso anche Trib. di Roma (sent. 7.12.2005, II sez. civ.).

Di natura strettamente contrattuale appaiono dunque gli obblighi che sulla banca gravano in forza delle disposizioni citate, tutte integrative, ai sensi dell'art.1374 c.c., del contratto quadro e degli altri contratti conclusi tra le parti. Per tale ragione il giudice ritiene che la scelta del piano finanziario 4 you da parte del ~~Cliente~~ sia stata conseguenza immediata e diretta del descritto illecito contrattuale, sicché all'inadempimento della banca deve attribuirsi un connotato di tale gravità da giustificare la sua risoluzione.

Ed invero anche a fronte della omessa esplicita richiesta della pronuncia risolutiva del contratto a monte, in chiave interpretativa delle domande implicitamente formulate e tenuto conto del risultato perseguito ( la restituzione della somma pagata alla banca ) e delle specifiche doglianze mosse alla condotta della banca, tutte in concreto integrative della violazione di obblighi contrattuali, il tribunale ritiene di dover dichiarare la risoluzione del contratto a monte e la conseguente nullità del negozio a valle con

condanna alla restituzione al De Santi di tutte le somme sborsate in esecuzione di quest'ultimo. Con interessi al tasso legale dal 27 ottobre 2004, data di notifica della citazione.

Le spese della causa seguono il principio di soccombenza secondo i canoni ordinari di giudizio con conseguente condanna del convenuto a rimborsare le spese giudiziali della parte attrice, spese che si liquidano in € 5.460,00 per onorari, in € 2.681,00 per diritti ed € 613,00 per spese oltre I.V.A. e Cap e spese generali.

#### IL TRIBUNALE

#### PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Enrico~~

~~De Santi~~ nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

- accoglie la domanda e per l'effetto, accertato il grave inadempimento della banca e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione dei servizi di investimento, dichiara la nullità del contratto denominato " Piano finanziario 4 You " concluso in data 29.5.2001;
- condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione in favore di Enrico De Santi della somma percepita in esecuzione del contratto oltre interessi legali dal 27 ottobre 2004;
- condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena a rimborsare a ~~Enrico De Santi~~ le spese del presente giudizio che si

liquidano in € 5.460,00 per onorari, in € 2.681,00 per diritti ed €  
613,00 per spese oltre I.V.A. e Cap e spese generali;

Così deciso in Firenze il 20.12.2005

dott. Luca Minniti  
giudice estensore

dott. Luciana Breggia  
presidente

IL CANCELLIERE UT  
INES VERA DEMATA



TRIBUNALE DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
21 GIU. 2006  
IL CANCELLIERE  
INES VERA DEMATA



20 LUG. 2006

IL CANCELLIERE